



DELIBERAZIONE

n. 2247

del 10-12-2021

O G G E T T O

Assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs.vo 151/2001 presso l'Azienda ULSS n. 8 Berica della sig.ra Mazzasette Laura, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima in qualità di Operatore Socio sanitario - categoria Bs.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2429

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con nota del 10/06/2021, acquisita al protocollo aziendale al n. 63284/2021, la sig.ra Laura Mazzasette, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima in qualità di Operatore Socio Sanitario – cat. Bs, ha chiesto l'assegnazione temporanea presso l'Azienda ULSS n. 8 Berica, ai sensi dell'art. 42 bis della Legge n. 350 del 24.12.2003.

Ricordato che l'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001, introdotto dalla L. n. 350/2003, stabilisce che *“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Lgs.vo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione...”*.

Visto altresì il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 192/04, in merito all'art. 3, comma 105, della legge n. 350/2003, per il quale *“l'espressione utilizzata dal legislatore per un periodo non superiore a tre anni definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori”*.

Verificato che per la sig.ra Laura Mazzasette sussistono le condizioni dettate dalla surrichiamata normativa, e precisamente:

- la dipendente risulta genitore di figlio minore di anni 3
- l'altro genitore presta la propria attività lavorativa in provincia di Vicenza
- presso la scrivente Azienda sussiste il posto vacante nel profilo di cui trattasi.

Dato atto che, sulla base del parere favorevole espresso dal Dirigente delle Professioni Sanitarie, questa Azienda con nota prot. n. 95003 del 20 settembre 2021 ha comunicato all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima la propria disponibilità all'assegnazione temporanea di cui trattasi.

Fatto presente che l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima con nota acquisita al protocollo aziendale n. 110163 del 26/10/2021, ha espresso l'assenso all'assegnazione temporanea della sig.ra Laura Mazzasette presso questa Azienda, fissandone la decorrenza dal 2 gennaio 2022 e per anni uno.

Dato atto che gli oneri stipendiali spettanti alla dipendente verranno corrisposti direttamente da questa Azienda.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di accogliere, per quanto in premessa indicato, la richiesta di assegnazione temporanea presso la scrivente Azienda, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001, della sig.ra Laura Mazzasette, dipendente a tempo indeterminato presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima in qualità di Operatore Socio Sanitario – cat. Bs, a decorrere dal 2 gennaio 2022 e per anni uno;
2. di precisare che l'assegnazione temporanea di cui al presente provvedimento è subordinata:
 - all'esito della visita medica preassuntiva;
 - alla verifica, da parte dell'Azienda, in considerazione della necessità di garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale di cui al comma 1, dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 (D.L. convertito con modificazioni in Legge n. 76/2021, modificato ed integrato con D.L. n. 172/2021), convertito con modificazioni in Legge n. 76/2021, requisiti essenziali per l'esercizio della professione per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative;
3. di dare atto che al pagamento degli emolumenti spettanti alla dipendente provvederà direttamente questa Azienda;
4. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-12-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
